

IMPOSTE E TASSEdi **CRISTIAN VALSIGLIO****Regime tributario dello sconto al dipendente**

Le condizioni di favore praticate da terzi non costituiscono imponibile fiscale se è presente una convenzione con il datore di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate (risoluzione 25.09.2020, n. 57/E) risponde al quesito di un datore di lavoro sul corretto assoggettamento fiscale degli sconti fruiti dai propri dipendenti in base a una **convenzione con un soggetto terzo**. L'iter logico dell'Amministrazione Finanziaria parte dal concetto di reddito imponibile, passa dalla definizione normativa di compenso in natura e si conclude con la definizione di valore normale.

Tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde ai propri dipendenti, se collegato al rapporto di lavoro, **in denaro o innatura**, genera reddito di lavoro dipendente imponibile. L'art. 51, c. 3 del Tuir prevede che ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura concessi ai dipendenti, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente (o a familiari indicati nell'art. 12), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Tale disposizione afferma 2 principi generali: è reddito ciò che il dipendente riceve a favore dei **familiari di cui all'art. 12** e ciò che riceve da terzi; la quantificazione dell'imponibile avviene secondo la regola del valore normale.

Pe **valore normale** si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

In merito alla locuzione **sconti d'uso**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il valore normale di riferimento può essere costituito dal **prezzo scontato** che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. Pertanto, l'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione 57/E/2020, conclude che in presenza di una convenzione commerciale, lo sconto applicato da un soggetto terzo ai dipendenti del datore di lavoro non genera reddito.